



COMUNE DI TAURASI

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

Settore V°: LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO LL.PP.

Determinazione n. 142 del 15-06-2023

(N. settoriale 47 del 15-06-2023)

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine" - recepimento Sentenza TAR Campania n. 1039 del 04.05.2023 - Barone Costruzioni srl - valutazione in contraddittorio di fatti astrattamente integranti un grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 esclusione dalla gara annullamento determina n. 135 del 16.10.2020 rimodulazione graduatoria di gara - CIG 749371593D - CUP I36J14000760006. - -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con determina di questo Servizio n. 135 del 16.10.2020 (settoriale n. 28), in recepimento delle risultanze della Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V - n. 5164/2020, veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine" in favore dell'operatore economico "Barone Costruzioni s.r.l." di Circello (BN), primo classificato nella graduatoria finale;
- avverso detto provvedimento, per l'annullamento, previa sospensione dello stesso, l'operatore economico secondo in graduatoria, "La Castellese Costruzioni s.r.l.", proponeva ricorso n. 1471/2020 al TAR Campania, Sezione di Salerno;
- il TAR Campania, previo accoglimento dell'istanza cautelare, con sentenza n. 822 pubblicata in data 30.03.2021, disponeva l'esclusione dalla gara dell'operatore economico "Barone Costruzioni s.r.l.", con conseguente annullamento della determina n. 135 del 16.10.2020;
- avverso detta sentenza l'operatore economico "Barone Costruzioni s.r.l." proponeva appello al Consiglio di Stato, rubricato con n. 4017/2021;
- con nota della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema prot. 2021.0209439 del 19.04.2021, l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 comunicava che nell'Audit effettuato dai servizi della Commissione Europea nel mese di dicembre 2020, erano state riscontrate anche "irregolarità in materia di appalti pubblici incluso il ricorso ad una piattaforma elettronica illegale per la gestione della procedura d'appalto", (con riferimento alla piattaforma di e-procurement di ASMEL) e, conseguentemente, la medesima AdG invitava tutti i Responsabili di Obiettivo specifico a "trattenere in via precauzionale, in sede di liquidazione e certificazione delle spese, nelle more della comunicazione della decisione definitiva della Commissione Europea, una quota pari al 25% dell'importo dell'appalto interessato dall'irregolarità";
- con determina di questo Servizio n. 54 (n. 12 settoriale) del 05.05.2021 si prendeva atto della sentenza TAR Campania n. 822/2021 e si annullava l'aggiudicazione in favore di "Barone Costruzioni srl", disponendo il contestuale annullamento della determina n. 135 del 16.10.2020;
- con la determina n. 54/2021, per le motivazioni ivi indicate, non si procedeva alla contestuale aggiudicazione in favore di "La Castellese Costruzioni srl", in quanto un provvedimento in tal senso, adottato in pendenza della decisione definitiva, avrebbe esposto l'Ente, in caso di conferma del paventato taglio del 25% dell'importo dell'appalto, ad un rischio finanziario comportante gravi ripercussioni sull'andamento dell'attività amministrativa;
- con successiva nota del 09/07/2021 prot. PG/2021/0364673, acquisita al protocollo dell'Ente il 21.07.2021 al n. 3862, la DG AdG FESR comunicava che "qualora venisse confermata dalla Commissione Europea l'irregolarità ..., sarà garantita una fonte alternativa per le spese non ammissibili a valer sul POR FESR 2014/2020 assicurando l'ultimazione delle opere ed evitare di far gravare tali somme sui bilanci degli Enti beneficiari", facendo venir meno l'impedimento all'aggiudicazione dell'appalto in favore di "La Castellese Costruzioni s.r.l.", seppure in pendenza

- del ricorso in Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Campania n. 822/2021;
- di conseguenza, a completamento di quanto già stabilito con il provvedimento n. 54/2021, con determina di questo Servizio n. 134 (n. 31 Settoriale) del 26.08.2021, si procedeva all'approvazione della graduatoria finale di gara, escludendo dalla stessa l'operatore economico "Barone Costruzioni s.r.l.", e si aggiudicava l'appalto in favore di "La Castellese Costruzioni s.r.l.";
 - in data 21.10.2021 veniva stipulato con "La Castellese Costruzioni s.r.l." di Castelfranci (AV) il contratto d'appalto n. 547 di repertorio, per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ed in data 29.10.2021, con prot. 5446, il predetto operatore economico trasmetteva il progetto esecutivo dell'intervento, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del capitolato speciale d'appalto;
 - il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con Sentenza n. 7957 del 04.11.2021, in riforma della Sentenza del TAR Campania n. 822/202, respingeva l'originario ricorso n. 1471/2020 della Società "La Castellese Costruzioni s.r.l." e dichiarava l'inefficacia del contratto stipulato il 21.10.2021;
 - durante la fase di verifica del permanere dei requisiti di "Barone Costruzione s.r.l.", ai fini del recepimento della Sentenza sopra citata, "La Castellese Costruzioni s.r.l." faceva pervenire al protocollo comunale n. 6039 del 29.11.2021 atto di diffida e costituzione in mora, con il quale portava a conoscenza che il Tribunale di Benevento, con Ordinanza del 16.11.2021, aveva applicato nei confronti del sig. Barone Pietro Antonio la misura interdittiva di contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 289 cpp nell'ambito del procedimento penale (per cui era indagato) per il reato di cui agli artt. 110, 319, 319bis, 321 e 353, comma 2, c.p. e diffidava questo Ente ad astenersi dal sottoscrivere il contratto e dal compiere qualsiasi atto con il sig. Barone Pietro Antonio;
 - la società "Barone Costruzioni srl", con nota pervenuta al protocollo comunale n. 273 del 17.01.2022, trasmetteva le dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 del nuovo Amministratore unico ed evidenziava che il Consiglio di Stato, nel riconoscere la legittimità del provvedimento di aggiudicazione in proprio favore, aveva precisato, al punto 6.1 della Sentenza n. 7957/2021, che "La riforma della sentenza di primo grado determina, ai sensi dell'art. 336, comma 2, cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo, la caducazione di tutti gli atti compiuti dall'amministrazione in esecuzione della sentenza riformata, compresa la determinazione n. 54 del 5 maggio 2021, con cui, dando esecuzione alla sentenza, si è confermato l'annullamento dell'aggiudicazione della gara alla Barone Costruzioni. A seguito dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'incidentale, resta confermata la legittimità dell'aggiudicazione della gara a quest'ultima società disposta con la determinazione del 16 ottobre 2020, n. 135";
 - di conseguenza, il predetto operatore economico invitava questo Ente a dare seguito al provvedimento di aggiudicazione ed esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, procedendo alla stipula del contratto, deducendo che la misura cautelare era stata adottata nei confronti di Barone Pietro Antonio, persona fisica, e non nei confronti della società Barone Costruzioni srl, la quale, avendo proceduto alla nomina di un nuovo amministratore, "può legittimamente procedere alla stipula del contratto", producendo, a supporto, pronunce giurisprudenziali;

Rilevato che

- l'ANAC, con delibera n. 146 del 30.03.2022, nel pronunciarsi su un caso di identica fattispecie, ha ritenuto che "il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità impone una valutazione effettiva, in concreto ed esplicita (da svolgersi in contraddittorio con l'operatore economico coinvolto) dei fatti, anche sopravvenuti in corso di gara, astrattamente integranti un grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del Codice";
- similmente il TAR Campania, sezione di Salerno, adito dall'operatore economico "La Castellese Costruzioni srl", con sentenza n. 1199/2022, ha sancito l'obbligo per questa S.A. di pronunciarsi sui fatti segnalati e sopravvenuti mediante provvedimento espresso e motivato;
- al fine di conformare l'attività alla predetta delibera dell'ANAC, dando anche esecuzione alla sentenza del TAR Campania, questo Ente ha condotto procedimento in contraddittorio con l'operatore economico "Barone Costruzioni srl", che si è concluso per la "non sopravvenienza di una carenza dei requisiti di integrità ed affidabilità, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, in capo all'operatore economico, tali da provocare l'adozione di un provvedimento espulsivo e la conseguente revoca dell'affidamento disposto con la determinazione n. 135 del 16/10/2020";
- di conseguenza, con determina n. 136 del 05.07.2022 (settoriale n. 32), è stata disposta la conferma dell'aggiudicazione in favore di "Barone costruzioni s.r.l.";
- il TAR Campania, Sezione prima, con sentenza n. 3722/2022 pubblicata in data 29.12.2022 ha disposto l'annullamento della determinazione n. 136 del 05.07.2022, "salve le successive determinazioni dell'amministrazione nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente sentenza (punto 10.7)";
- tra le motivazioni (punto 10.6), il TAR, riferendosi al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Benevento (n. 1354/2019 R.G. N.R. e n. 162/2021 R.G. GIP), ha rilevato che "La

stazione appaltante, in presenza di tali specifici atti penali (ed in particolare, del rinvio a giudizio) avrebbe dovuto operare una valutazione effettiva, in concreto ed esplicita, dei fatti emersi, nella loro dimensione sostanziale e nella loro attitudine a non incidere sull'affidabilità morale o professionale dell'operatore economico, dando adeguato conto: a) di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova; b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all'apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente".

- il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 678 del 17.02.2023, ha confermato l'esecutività della citata Sentenza del TAR Campania, ritenendo che "non sussiste il necessario fumus boni iuris dell'appello in considerazione della documentazione versata agli atti del giudizio ...";
- al fine di dare esecuzione alla Sentenza del TAR n. 3722/2022, questo Ente ha effettuato accesso agli atti del procedimento penale, sia presso il Tribunale di Benevento, che presso la corrispondente Procura della Repubblica, per mezzo del proprio legale difensore nel contenzioso amministrativo;
- dalla documentazione fatta pervenire in data 11.05.2023, con prot. n. 2911, dal legale di fiducia dell'Ente sono emersi atti, documenti ed elementi che l'operatore economico convenuto non aveva prodotto nel precedente contraddittorio;
- il TAR Campania, Sezione prima, nel frattempo adito dall'operatore economico "La Castellese Costruzioni s.r.l.", con sentenza n. 1039/2023 del 04.05.2023, notificata il 05.05.2023, ha ordinato a questo Ente di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 3722/2022.
- il GUP del Tribunale di Benevento ha disposto il rinvio a giudizio del sig. Barone Pietro Antonio per i reati di cui agli artt. 110, 319, 319 bis, 321 c.p. (capo 13) nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento dei "OMISSIS" in OMISSIS e della "Barone costruzioni s.r.l." (capo 32) per illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25 c. 2 del D. Lgs. n. 231/01, in relazione all'art. 319 cp, "OMISSIS";
- rispetto alla documentazione prodotta dall'operatore economico nel precedente contraddittorio, dalla più ampia documentazione fatta pervenire in data 11.05.2023, prot. 2911, dal legale difensore dell'Ente nel contenzioso amministrativo, sono emersi elementi e documenti nuovi relativamente OMISSIS;
- altri aspetti nei documenti già agli atti risultavano suscettibili di approfondimenti, alla luce degli elementi nuovi emersi dalla documentazione acquisita dall'Ente; in particolare la partecipazione in quote dell'operatore economico ad una società destinataria di interdittiva antimafia;
- con nota prot. 3293 del 31.05.2023 l'operatore economico veniva invitato per il giorno 05.06.2023, alle ore 10:00, per le operazioni di contraddittorio finalizzate alla valutazione concreta ed esplicita dei fatti astrattamente integranti un grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con pec del 01.06.2023, protocollata al n. 3370 in data 05.06.2023, l'operatore economico ha invitato il RUP "a comunicare quali sono i documenti acquisiti, e quali fatti nuovi o ulteriori che sarebbero emersi".
- con nota prot. 3394 del 05.06.2023 il RUP, evidenziando che il procedimento valutativo va effettuato in contraddittorio, ad ogni buon fine, ha riscontrato quanto richiesto, come riportato ai punti 1, 2), 3), 4), di detta nota, riconvocando l'operatore economico per le operazioni di contraddittorio per il giorno 07.06.2023, alle ore 16:00.
- per la data e l'ora sopra indicate, l'operatore economico, pur ritualmente convocato, risultava assente, per cui si è proceduto alla redazione del relativo verbale prot. 3451 del 07.06.2023, depositato agli atti e qui integralmente richiamato;

Evidenziato che

- il verbale prot. 3451/2023, riportante ai punti 1), 2), 3), 4), 5) le osservazioni/contestazioni del RUP in merito a fatti astrattamente integranti un grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, è stato inviato all'operatore economico con prot. 3453 del 07.06.2023 per eventuali controdeduzioni, da presentarsi entro il termine perentorio del 09.06.2023, ore 13:00, decorso il quale il contraddittorio era da intendersi perfezionato, come per legge;
- il Responsabile del Settore Affari Generali, con nota prot. 3549 del 12.06.2023, ha comunicato che nella giornata del 09.06.2023 si erano verificati dei disservizi sulla pec di questo Ente, protocollo@pec.comune.taurasi.av.it, per circa 14 ore, essendo stato ripristinato il normale funzionamento alle ore 13:50 della stessa giornata;
- con nota prot. 3556 del 12.06.2023, pur con tutte le considerazioni ivi contenute ed al fine di consentire la ritrasmissione di eventuali osservazioni inviate durante le 14 ore di non funzionamento della pec, il RUP ha assegnato all'operatore economico il termine perentorio del 13.06.2023, ore 14:30, per la ritrasmissione di osservazioni eventualmente già inviate e non recapitate all'indirizzo pec dell'Ente, fornendo, contestualmente, prova della mancata accettazione, o del mancato recapito della precedente eventuale pec a detto indirizzo;
- entro il predetto termine non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'operatore

economico "Barone costruzioni s.r.l." e che, pertanto, il contraddittorio è da intendersi perfezionato;

Visto verbale prot. 3451 del 07.06.2023, depositato agli atti e qui integralmente richiamato

Vista la relazione istruttoria del RUP prot. 3604 del 15.06.2023, depositata agli atti e qui integralmente richiamata, redatta in conseguenza del procedimento in contraddittorio, sulla base della documentazione acquisita e delle risultanze del verbale prot. 3451/2023;

Ritenuto dover accogliere le risultanze del verbale prot. 3451 del 07.06.2023 e della relazione istruttoria del RUP prot. 3604 del 15.06.2023, documenti depositati agli atti e qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati;

Considerato che

- alla stregua di quanto sopra, secondo il vincolo conformativo nascente dalla Sentenza del TAR Campania, Sezione prima, n. 3722/2022, dal nuovo procedimento instaurato non sono emersi ulteriori elementi a sostegno di quanto riportato a conclusione del precedente contraddittorio e trasposti nella annullata determinazione n. 136 del 05.07.2022, bensì, al contrario, come riportato nei documenti sopra citati, elementi e documenti nuovi, che conducono alla conclusione della "sopravvenienza di una carenza dei requisiti di integrità ed affidabilità, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016, in capo all'operatore economico, per i motivi elencati nelle osservazioni/contestazioni di cui al verbale prot. 3451/2023, esplicitati ai punti 1), 2), 3), 4), 5) della relazione del RUP prot. 3604 del 15.06.2023, alla quale si rimanda e riassunti ai punti a), b), c), d), e) della relazione medesima;

Rilevato che, per quanto precede e dagli atti sopra indicati, in particolare la relazione del RUP prot. 3604/2023, dal procedimento in contraddittorio è ritenuto

- determinato il "punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente" (Adunanza plenaria n. 16/2020);
- aver esposto e dimostrato con mezzi adeguati la sussistenza in capo all'operatore economico di fatti ed elementi sopravvenuti astrattamente integranti un grave illecito professionale, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016);
- che l'operatore economico, nel precedente contraddittorio, ha fornito solo parte della documentazione, molto più ampia, relativa al procedimento penale che vede imputati presso il Tribunale di Benevento, per reati di particolare gravità, sia l'operatore economico stesso, che il legale rappresentante dell'epoca dei fatti ed attuale socio proprietario con quota maggioritaria, con ciò apparendo rilevabile anche la fattispecie (contestata e non controdedotta) di cui alla lettera c-bis) della norma sopra richiamata, per la parte relativa al fornire "le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";
- che quanto sopra, per le motivazioni riportate, determini la sopravvenienza di una carenza dei requisiti di integrità ed affidabilità, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016, in capo all'operatore economico, tali da provocare l'adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, con la conseguente revoca dell'affidamento disposto con la determinazione n. 135 del 16.10.2020 (settoriale n. 28), e la rimodulazione della graduatoria finale;
- di conseguenza prendere atto che la graduatoria finale rimodulata ha valenza di proposta di aggiudicazione della gara nei confronti dell'operatore economico "La Castellese costruzioni s.r.l." di Castelfranci (AV);

Visto l'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle situazioni ivi indicate, tra le quali quelle di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 5;

Viste le Linee Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la delibera ANAC n. 146 del 30.03.2022;

Visti

- l'art. 183 del D. lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l'art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti gestionali;
- gli artt. 26 e 48 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25.02.1998;

- il Decreto del Sindaco n. 3 del 05.06.2023, che individua il Responsabile del Settore V – Lavori Pubblici;

DETERMINA

- 1) **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **Prendere atto**
 - della conclusione delle operazioni in contraddittorio con l'operatore economico "Barone Costruzioni srl" di Circello (BN), inerenti la procedura di appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine", finalizzate alla valutazione concreta ed esplicita dei fatti astrattamente integranti un grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al verbale prot. 3451 del 07.06.2023, qui integralmente richiamato, notificato all'interessato con prot. 3453 del 07.06.2023;
 - della conseguente relazione istruttoria del RUP prot. 3604 del 15.06.2023, depositata agli atti e qui integralmente richiamata;
 - che, in merito al suddetto procedimento l'operatore economico non ha partecipato e né ha fatto pervenire giustificazioni, controdeduzioni, o documenti in merito.
- 3) **Di approvare** le risultanze dei precitati documenti e, in particolare, della relazione del RUP prot. 3604/2023, da cui, per quanto in premessa e per le motivazioni esposte ai punti 1), 2), 3), 4), 5) della relazione stessa, riassunte e ribadite ai successivi punti a), b), c), d), e), si rileva
 - determinato il "punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente" (Adunanza plenaria n. 16/2020);
 - aver esposto e dimostrato con mezzi adeguati la sussistenza in capo all'operatore economico di fatti ed elementi sopravvenuti astrattamente integranti un grave illecito professionale, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016);
 - che l'operatore economico, nel precedente contraddittorio, ha fornito solo parte della documentazione, molto più ampia, relativa al procedimento penale che vede imputati presso il Tribunale di Benevento sia l'operatore economico stesso, che il legale rappresentante dell'epoca dei fatti ed attuale socio proprietario con quota maggioritaria per reati di particolare gravità, con ciò apparendo rilevabile anche la fattispecie (contestata e non controdedotta) di cui alla lettera c-bis) della norma sopra richiamata, per la parte relativa al fornire "le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";
 - che quanto sopra, per le motivazioni riportate, determina la sopravvenienza di una carenza dei requisiti di integrità ed affidabilità, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016, in capo all'operatore economico, tali da provocare l'adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, con la conseguente revoca dell'affidamento disposto con la determinazione n. 135 del 16/10/2020 e la rimodulazione della graduatoria finale.
- 4) **Di escludere**, di conseguenza, dalla graduatoria di gara l'operatore economico "Barone costruzioni s.r.l." di Circello (BN) per sopravvenienza di una carenza dei requisiti di integrità ed affidabilità, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016 e, per l'effetto, revocare l'aggiudicazione disposta in favore del predetto operatore economico.
- 5) **Di annullare**, conseguentemente, la determinazione di questo Servizio n. 135 del 16.10.2020 (settoriale n. 28), con rimodulazione della graduatoria finale, nella quale, per l'effetto, risulta primo classificato l'operatore economico "La Castellese costruzioni s.r.l." di Castelfranci (AV).
- 6) **Di dare atto** che la graduatoria finale rimodulata, per effetto dell'esclusione di "Barone costruzioni s.r.l." e dell'annullamento della determinazione n. 135/2020, ha valenza di proposta di aggiudicazione della gara in oggetto nei confronti dell'operatore economico "La Castellese costruzioni s.r.l.".
- 7) **Di trasmettere** il provvedimento finale alla Prefettura di Avellino ed alla Regione Campania, DG Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, per la conferma della copertura finanziaria nell'ambito del POR Campania FESR 2014/2020 o con altra fonte, in esito alla quale procedere all'aggiudicazione dell'appalto in favore de "La Castellese costruzioni s.r.l.", primo classificato della graduatoria di gara rimodulata.
- 8) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento e copia della Relazione istruttoria del RUP prot. 3604 del 15.06.2023 all'operatore economico "Barone costruzioni s.r.l." di Circello (BN), dando atto che il verbale prot. 3451 del 07.06.2023 è stato già inviato a detto operatore economico
- 9) **Di dare atto** che Responsabile del Procedimento è il dipendente comunale ing. Giovanni Ferraro, già individuato con precedenti provvedimenti.

- 10) **Di riportare** con OMISSIS, nel solo provvedimento in pubblicazione, le parti in cui sono citati atti e documenti relativi al procedimento penale in corso, dando atto che il documento integrale è a disposizione presso l'UTC, in originale o copia conforme, di chiunque ne abbia diritto.
- 11) **Di trasmettere** copia del presente atto
- a) ad ASMEL consortile S.c.a r.l. per gli adempimenti di competenza;
 - b) all'Ufficio di Segreteria
 - per la registrazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line
 - per la pubblicazione sul profilo del committente www.turasi.gov.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ., con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
 - per gli altri adempimenti di cui all'art. 48, commi 6 e 7, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - c) all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti conseguenti.

Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI PIETRO GEOM. ANTONIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

Taurasi, 15-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
GEOM. ANTONIO DI PIETRO

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune in data odierna e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì 15-06-2023

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to ANTONIO CARDILLO